

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 08 APR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 921 del 04 APR. 2008

Oggetto: Corte di Cassazione Giudizio Provincia di Benevento c/ Tomaciello Marco – ricorso avverso sentenza Corte di Appello di Napoli n. 85/08 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n.85/08 la Corte di Appello di Napoli in modifica della sentenza Tribunale Bn n. 1035/06 dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio de quo;

Con determina n. 184/08 si procedeva al conferimento dell'incarico all'Avvocatura Provinciale per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Provincia di Benevento c/ Tomaciello Marco dinanzi alla Corte di Cassazione e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 184/08;

FOIA n. 49

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 184/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da Provincia di Benevento c/ Tomaciello Marco avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. I° n.85/08;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)
[Signature]

N. 280 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

08 APR. 2008

BENEVENTO _____

IL MESSO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
~~Dot. Gianclaudio IANNELLA~~
[Signature]

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

24 APR. 2008

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 APR. 2008.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 24 APR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

Copia per

SETTORE ANOVERA (2 uscio) _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti GHF _____ il _____ prot. n. _____

X Nucleo di Valutazione 10-11-08 _____ il _____ prot. n. _____

[Signature]

_____ il _____ prot. n. _____

_____ il _____ prot. n. _____

_____ il _____ prot. n. _____

_____ il _____ prot. n. _____

A CATALANI

17 GEN. 2008

rimasto pacificamente e duraturamente nel possesso dei propri beni sino all'autunno dell'anno 2000, allorquando alcune ditte incaricate dall'Amministrazione provinciale avevano materialmente appreso il fondo e trasformatolo.

Rilevava al proposito appellante che la dichiarazione di pubblica utilità del 1975 prevedeva un termine di quattro anni per l'esecuzione dell'opera, che la stessa non era mai stata utilizzata e che egli era rimasto per oltre 25 anni dall'inizio del procedimento espropriativo nel possesso dei suoi beni, sicché la materiale esecuzione delle opere effettuata soltanto nell'anno 2000 era priva di qualsivoglia titolo e, vertendosi in ipotesi di occupazione usurpativa, la domanda risarcitoria doveva essere necessariamente proposta al giudice ordinario, non essendovi atti e provvedimenti da contestare davanti al giudice amministrativo.

In aggiunta osservava che giammai si era perfezionata quella cessione volontaria del bene posta a sostegno della decisione onde suffragare la giurisdizione del giudice amministrativo. Tantopiù che, anche a voler ipotizzare la validità della suddetta cessione, sarebbe pur sempre sussistente il possesso ultraventennale, pacifico ed ininterrotto, idoneo a giustificare l'usucapione.

Rilevava, infine, che per le domande di risarcimento danni alla salute a causa dell'immissione di smog e dell'inquinamento derivante dall'enorme volume di traffico determinatosi a seguito della realizzazione dell'opera, certamente doveva configurarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Concludeva per l'accoglimento dell'appello e la remissione, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., al primo giudice, con attribuzione delle spese.

2. L'amministrazione convenuta, nel costituirsi ritualmente, si opponeva alla domanda, rilevando come, sin dal 1976 essa si era immessa nel possesso del bene de quo e che sin dal 1978 erano state avviate le opere pubbliche che avevano dato luogo al procedimento espropriativo determinando nel contempo la trasformazione del bene per cui è causa.

In aggiunta rilevava che vi era stato un atto di cessione volontaria da parte del Tomaciello che aveva conferito definitivamente il bene all'amministrazione.

Concludeva chiedendo confermarsi la decisione impugnata, con condanna dell'appellante alle spese.

3. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa era rinviata direttamente per conclusioni e all'udienza del 12.10.2007 è stata riservata per la decisione.

Motivi della decisione

PREMESSE. Scaduti i termini brevi assegnati per la precisazione delle conclusioni e delle repliche la causa deve essere decisa.

E' contestata la sentenza del Tribunale di Benevento che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento danni per occupazione senza titolo avanzata dal privato nei confronti della pubblica amministrazione.


A tal proposito è opportuno riassumere i termini della controversia.

L'appellante ha dedotto di aver a suo tempo proposto domanda giudiziale di risarcimento del danno in quanto:



0 1 06 137194 434 7

SI RICHIEDO:
N° 1+1 CO
CONFORMI
ESECUTIVE X
CONF. ESECUT.
USO STUDIO
Avv. CAVUOTO
Napoli 17 GEN. 2008
Il Cancelliere



0 1 07 1371449 117 9

- nel 1975 l'amministrazione provinciale aveva approvato un progetto per la realizzazione di una strada, nel mentre la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevedeva un termine di quattro anni per l'espropriazione dei fondi interessati e l'ultimazione della medesima opera;
- con decreto prefettizio del 25.10.1975 veniva disposta la redazione degli stati di consistenza e nel 1976 l'amministrazione provinciale notificava il decreto di occupazione del giardino della casa di sua proprietà;
- nel 1978 era stato prestato assenso, da parte dell'istante, alla cessione volontaria del bene, ma l'amministrazione non aveva mai perfezionato la cessione volontaria né aveva emesso il decreto d'esproprio, al punto che, nelle difese di primo grado, aveva anche esplicitamente richiesto dichiararsi la nullità dell'atto di cessione volontaria per violazione dell'art. 12 della L. 865/71;
- tuttavia, non essendosi mai l'amministrazione materialmente immessa nell'effettivo possesso del fondo, il proprietario vi restava nel pacifico ed ininterrotto possesso sino all'autunno dell'anno 2000, epoca in cui l'ente lo occupava materialmente, per mezzo delle ditte appaltatrici, trasformandolo e realizzando la strada;
- sul presupposto che trattatasi di occupazione usurpativa avanzava davanti al tribunale di Benevento richiesta di risarcimento danni.


Nel giudizio di primo grado l'amministrazione provinciale, oltre ad eccepire il difetto di giurisdizione, contestò la fondatezza della domanda nel merito, osservando che sin dal 1978 erano stati avviati i lavori per la realizzazione della strada determinando l'irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, sicché trattata-si, al più, di ipotesi di accessione invertita, qualora non si ritenesse operante la cessione volontaria a suo tempo stipulata. In aggiunta eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni.

Sulla scorta di tale quadro assertivo con la sentenza impugnata il tribunale di Benevento, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'amministrazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione ai sensi degli artt. 34 comma I D.lgs. 89/98, come modificato dall'art. 7 lett. b. della L.205/2000 (come interpretati dalla Corte Costituzionale, con le sentenze 204/2004 e 191/2006 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza a s.u. 10962/2005), ritenendo trattarsi di fattispecie non riconducibile al fenomeno dell'occupazione usurpativa ma a comportamenti emessi, in virtù dei precedenti atti del procedimento espropriativi, dall'amministrazione nell'esercizio di una pubblica potestà amministrativa in materia urbanistica.

Reputa la Corte che possono condividersi le deduzioni dell'appellante.

CIRCA L'ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE. Avuto riguardo alla questione inerente l'accettazione dell'indennità, che avrebbe comportato, a detta dell'amministrazione resistente, la conclusione del precedente procedimento espropriativo e, quindi, la definitiva ablazione del bene in favore della medesima, con impossibilità attuale per il privato di far valere ogni ulteriore pretesa, occorre precisare quanto segue.

Al fine di favorire l'intesa degli interessati in ordine alla determinazione



dell'indennità ed eventualmente in ordine al trasferimento negoziale del bene da espropriare, l'art. 11 della legge 22.10.71 n. 865 dispone che il Presidente della Giunta Regionale determini in via provvisoria l'indennità, che ritenga dovuta in base ai criteri legali al proprietario del bene da espropriare, e notifichi l'indennità così determinata all'interessato (tali funzioni sono state delegate nella Regione Campania ai comuni: legge regionale 19.4.77 n. 23). Il successivo art. 12 prevede per il proprietario espropriando tre distinte alternative: a) egli può rifiutare (anche tacitamente, mantenendo il silenzio per 30 giorni) l'offerta ed in tal caso l'indennità provvisoria va depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e l'espropriante deve avviare il sub-procedimento di determinazione dell'indennità definitiva da parte della commissione istituita ai sensi dell'art. 16 della legge, contro le cui determinazioni sarà poi possibile l'opposizione alla stima; b) può, invece, accettare l'indennità offertagli, che in tal modo resta definitivamente fissata, senza possibilità di successive contestazioni, come indennità dovuta per il trasferimento coattivo del bene e deve essergli direttamente pagata entro i successivi 60 giorni; in tal caso viene elisa la possibilità di conflitto in ordine all'ammontare dell'indennità e non sorge il bisogno di attivare il sub-procedimento di determinazione dell'indennità definitiva; tuttavia il procedimento di espropriazione non si definisce e resta necessaria l'emissione del decreto di esproprio per il trasferimento del bene all'ente espropriante; c) infine, il proprietario può (anzi ha il diritto soggettivo di) convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile, stabilendo in tal caso un prezzo maggiorato sino al 50% rispetto all'indennità offerta (ed evitando, ove l'espropriazione riguardi un suolo edificabile, la decurtazione del 40% prevista dall'art. 5/bis della legge n. 359/92); in questo modo si attua il trasferimento volontario del bene, che avrebbe dovuto esser sottratto coattivamente al privato, mediante un contratto pubblicistico, in cui il corrispettivo si correla in modo vincolato (ma con l'incentivo della maggiorazione del 50% e dell'omessa decurtazione del 40%) ai parametri legali di determinazione dell'indennità, ed il procedimento viene definito, atteso che attraverso lo strumento negoziale alternativo l'espropriante consegue la proprietà del bene, onde non avrebbe senso la successiva emissione del decreto di esproprio.

Tale essendo il quadro normativo, appare evidente che solo il contratto di cessione volontaria del bene definisce il procedimento di espropriazione, ponendo anche fine all'occupazione preordinata all'espropriazione, che sia stata disposta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865/71, poiché dal momento dell'acquisto della proprietà il possesso del bene non trova più titolo nel decreto che autorizza l'occupazione, ma nel diritto di proprietà del bene negozialmente acquistato dall'espropriante.

Ciò non vale, invece, per la semplice accettazione dell'indennità, che, pur essendo a sua volta un negozio pubblicistico inserito nel procedimento di espropriazione, ha natura e funzioni più limitate, poiché serve solo a rendere definitivo l'ammontare dell'indennità determinata in via provvisoria, evitando la necessità di chiederne la determinazione definitiva da parte dell'apposita commissione e precludendo la possibilità di future contestazioni sul punto. Essa non attua, però, il trasferimento del bene, che deve avvenire in maniera coattiva mediante l'emissione del decreto di esproprio, entro il termine finale fissato nel provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 della legge



25.6.1865 n. 2359 e prima della scadenza del termine di occupazione legittima.

Ne discende che anche dopo l'accettazione dell'indennità (sia stata essa o meno tempestivamente pagata, non assumendo il pagamento rilievo di elemento costitutivo della fattispecie e dando luogo il relativo inadempimento solo all'azione di pagamento e di risarcimento dei danni per il ritardato pagamento) l'occupazione preordinata all'espropriazione, disposta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865/71, continua a trovar titolo solo nel relativo decreto di autorizzazione, sicché ove venga a scadere il termine finale in esso fissato (ovvero scada il termine finale per il compimento dei lavori, con ciò determinandosi la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità), senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, l'occupazione diviene illegittima, poiché priva di un titolo che ne consenta il perdurare, con la conseguenza che il proprietario espropriando, ove l'opera cui era preordinata l'occupazione non sia stata realizzata ed il fondo non sia stato trasformato, può chiederne la restituzione, mentre, ove l'irreversibile trasformazione sia avvenuta, scatta il meccanismo dell'acquisto della proprietà a titolo originario da parte dell'espropriante, per accessione invertita, ed il proprietario ha diritto di agire per il risarcimento dei danni derivatigli dalla perdita della proprietà.

Il negozio pubblicistico di accettazione dell'indennità, dunque, si inserisce nel procedimento amministrativo come momento dell'attività tesa all'acquisizione del bene da destinare ad un uso di pubblica utilità, non produttivo di effetti traslativi, ma avente ad oggetto solo la determinazione definitiva dell'indennità e la nascita di diritti e doveri relativi a quest'ultima (Cass. 3.3.94 n. 2083, in motivazione; id. 13.12.75 n. 4105), con la conseguenza che le pattuizioni ivi contenute si profilano quali atti integrativi del procedimento e la loro sorte è strettamente legata alle vicende dello stesso, sicché, ove questo non giunga a definizione con l'emissione del decreto di esproprio, l'accordo sull'indennità resta caducato e privo di effetti giuridici (Cass. 6.10.77 n. 4263; id. 7.9.70 n. 1236; Trib. Sup. Acque 11.10.72 n. 36). Pertanto, divenuta illegittima l'occupazione, qualora il bene occupato sia stato irreversibilmente trasformato mediante opere stabili destinate al pubblico interesse, il proprietario illegittimamente privato della sua proprietà ha diritto al risarcimento dei danni, senza che possa rilevare l'intervenuto accordo sull'indennità (Cass. 9.7.87 n. 5981, id. 14.3.90 n. 2097).

Evidentemente, se l'immobile non è stato trasformato dall'ente procedente, parimenti l'accordo risulta travolto.

Ciò posto e considerato è, dunque, evidente che l'accettazione, da parte del Tomaciello, della somma a suo tempo messa a disposizione dall'Amministrazione procedente, senza ulteriore perfezionamento dell'iter espropriativo non determina il trapasso definitivo del bene dal privato all'amministrazione: e tanto in ragione del principio che l'accettazione dell'indennità non equivale al negozio di cessione volontaria.

Nei termini suddetti, avendo l'attore sin dall'atto di citazione in giudizio correttamente richiesto (pag. 3 della citazione), affermarsi, incidentalmente, la nullità (atecnicamente intesa: da intendersi quale inefficacia) del negozio di cessione onde suffragare la sua richiesta di risarcimento del danno per occupazione usur-



pativa, la competenza a decidere su tale domanda era certamente del giudice ordinario, trattandosi di questione inerente diritto soggettivo.

Invero, nella prospettazione attorea, la questione della giurisdizione del giudice ordinario è posta in via principale, in conseguenza di una preposizione piuttosto chiara: non esiste un atto amministrativo idoneo a giustificare l'accesso alla proprietà privata e, quindi, la competenza a trattare della controversia è del giudice ordinario.


CIRCA LA PREESISTENZA DELLA TRASFORMAZIONE DEL BENE. Quanto alla diversa problematica emersa dagli atti di causa, concernente l'esecuzione delle opere a suo tempo progettate dall'amministrazione nell'originario progetto d'esproprio, con conseguente impossibilità da parte del privato di invocare la retrocessione dell'immobile oramai definitivamente trasformato nelle sue caratteristiche morfologiche, è agevole osservare che la deduzione dell'amministrazione appare priva di qualsivoglia conforto probatorio e che la stessa è smentita marchianamente dai reperti fotografici allegati al fascicolo di parte attorea sin dai primi scritti difensivi, laddove emerge che l'area di che trattasi era stata addirittura interclusa dal privato con muratura di recinzione e trasformata a giardino di pertinenza prima che nell'anno 2000 intervenissero le ditte incaricate dall'amministrazione. In siffatta evenienza, pertanto, l'allegazione dell'amministrazione è rimasta del tutto priva di qualsivoglia riscontro.

Né a tal riguardo, valgono le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione in appello dell'amministrazione, nella parte in cui ribadiscono che le opere per la realizzazione del programma che a suo tempo giustificò le espropriazioni furono iniziate subito dopo l'immissione nel possesso del 1976, sicché, quantomeno dal 1978, vi sarebbe stata quella irreversibile trasformazione che legittimerebbe il richiamo all'istituto dell'accessione invertita.

E' agevole osservare al riguardo che non solo non vi è in atti nessun concreto riscontro probatorio in merito all'inizio delle opere – che, anzi, per quanto riguarda la proprietà del Tomaciello è smentito dai reperti fotografici in atti – per quanto, proprio le allegazioni dell'amministrazione confermano il contrario, laddove, nella stessa difesa, affermano ulteriormente che l'esecuzione dei lavori non era ancora terminata (giustificandosi sotto tal profilo l'intervento ulteriore dell'anno 2000).

Perdipiù l'allegazione difensiva dell'amministrazione risulta smentita dalla nota 14.10.1978 inviata dalla Prefettura di Benevento al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dalla quale si desume che a tale data nemmeno erano stati ancora eseguiti i verbali di presa di possesso e consistenza, che, infatti, verranno eseguiti soltanto in data 3.5.1979 per quanto riguarda la proprietà dell'attore (v. doc. in atti).

In questi termini, non possono ravvisarsi i presupposti dell'accessione invertita: è noto, secondo principi ormai consolidati in giurisprudenza, che il fenomeno dell'accessione invertita si verifica se alla scadenza del periodo di occupazione legittima il fondo sia stato radicalmente trasformato senza che sia stato nel contempo emesso il decreto d'esproprio, sicché, non potendo il privato ottenere la retrocessione di un bene oramai con caratteristiche diverse da quelle originarie, ha diritto al risarcimento del danno.



Non è questa l'ipotesi or ora cennata: è la stessa amministrazione resistente che allega, nella comparsa di costituzione in appello, che le opere erano iniziate ma non ancora terminate. In tema di espropriazione si ha il fenomeno della irreversibile trasformazione, che rende possibile la cosiddetta accessione invertita, quando il bene ha perduto la sua connotazione originaria e si è ormai definitivamente inserito nel contesto dell'opera pubblica, sicché l'opera si delinea nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripristinabilità dello "status quo ante" se non attraverso interventi altrettanto eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene.

Deve, perciò, concludersi che entro il termine previsto nella dichiarazione di pubblica utilità l'opera non fu affatto eseguita, mentre, in assenza di prove di segno contrario, nonostante il verbale di immissione nel possesso del 3.5.1979, deve ritenersi che il Tomaciello sia rimasto nella materiale disponibilità del bene, addirittura recintato ed adibito a giardino, sino all'autunno 2000.

D'altra parte, se l'immobile fosse già stato trasformato nel periodo 1975 – 1979 non vi sarebbe stata nessuna ulteriore esigenza di disporre dello stesso per il "completamento" ritenuto necessario dalla stessa P.A. E' appena il caso di ricordare che, secondo principi consolidati, si ha trasformazione quando il bene perde le sue caratteristiche originarie: nel caso di specie, il fatto che il proprietario abbia addirittura recintato il giardino ed ivi piantato delle piante, godendolo indisturbatamente sino all'anno 2000, esclude in nuce che possa esservi stata trasformazione.

CONCLUSIONI. Ne consegue che, è infondata, ai fini dell'affermazione della giurisdizione, la deduzione dell'amministrazione resistente. Invero, essendo abbondantemente scaduti nell'autunno dell'anno 2000 tutti i termini di cui all'espropriazione originaria (che, per legge, al massimo possono estendersi sino a 5 anni), il comportamento della pubblica amministrazione era del tutto privo di potere (ex multis: Cass. 12023/2004), sicché la posizione risarcitoria del privato andava certamente tutelata dinanzi al giudice ordinario.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata e gli atti rimessi al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c.


La decisione che precede assorbe anche l'altra questione prospettata, relativamente alla sicura competenza dell'a.g.o. rispetto alle domande relative alla lesione del diritto alla salute.

Le spese del giudizio gravano sull'amministrazione convenuta e si liquidano come da dispositivo per ambo i gradi del giudizio, d'ufficio, in mancanza di nota specifica e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunciando sull'appello proposto da TOMACIELLO MARCO contro la sentenza n. 1035/2006, pubblicata il 6/6/2006, pronunciata dal Tribunale di Benevento nel procedimento promosso contro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL LEGALE RAP.TE P.T., così provvede:

- 1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice




ordinario per la decisione della presente controversia e rimette gli atti al tribunale di Benevento per la trattazione del processo.

2) condanna l'amministrazione convenuta a pagare al procuratore dichiaratosi anticipatario di TOMACIELLO MARCO le spese del doppio grado del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €. 370, per esborsi, €. 1.200,00 per diritti, €. 1.800,00 per onorario, e in €. 370,00 per esborsi, €. 1.000,00 per diritti, €. 1.600,00 per onorario, quanto al secondo grado; il tutto oltre 12,50%, i.v.a. e c.p.a. come da tariffa e per legge.


Così deciso in Napoli il 7.12.2007.

Il consigliere estensore




IL CANCELLIERE - pos. ec. C1

(Enrico Gallozza)



Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 GEN. 2008

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLOZZA)




ANNOTAZ. EX ART. 5 L. 399/91

TOMACIELLO MARCO

CP: TME MRE 19 R 23 A F 83 H.

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1

(Enrico Gallozza)



TOMACIELLO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

CAVUTO
.....
procuratore di *TOMACIBELLO MAREO*

Napoli, li 30 GEN. 2008

IL CANCELLIERE c1
Fto - Angelo PICCOLO -

La presente copia composta di n. 8 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 30 GEN. 2008

Napoli, li 30 GEN. 2008



[Signature]
IL CANCELLIERE c1
- Angelo PICCOLO -

REL
Istan
Unic
all'Al
p.t.,
cons

STUDIO LEGALE
VIA S. PASQUALE
80138 NAPOLI

LEGALE
S. Pasqua
80138 NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA. Addi

Istante l'avv. Pellegrino Cavuoto. Io Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., presso la sede dell'Ente sita alla Via Nicola Calandra n. 1, Benevento, mediante consegna di copia a mani di

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti t.g.

15 FEB. 2008

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PASQUALE DE MICHELE

STUDIO LEGALE CAVUOTO
Via G. Pasquali n. 31
82100 BENEVENTO

STUDIO LEGALE CAVUOTO
Via G. Pasquali n. 31
82100 BENEVENTO